

, pur nella brevità del tempo a disposizione per l'istruttoria e fatta salva comunque la possibilità di ulteriori approfondimenti stante la complessità della materia, osserva quanto segue:

in primo luogo si dà atto che la commissione nella prima seduta del 06/02/2017 aveva già verificato la regolare presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, a norma dell'art. 46 del DPR. n. 445 del 28/12/2000, con la quale il candidato Gianluca Pini non residente a Ravenna aveva autocertificato l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o studio nell'area territoriale zona Mare.

In relazione al contenuto del ricorso è ora rilevante considerare se la carica di Deputato corrisponda all'esercizio di una carica pubblica elettiva o ad attività lavorativa in senso stretto; in merito a ciò si evidenzia che tale questione giuridica risulta alquanto dibattuta e controversa riscontrandosi in merito contrapposti orientamenti sia dottrinali che giurisprudenziali da parte delle Supreme Corti, di Cassazione e Costituzionale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema è oscillante: in alcuni casi (sentenza n. 24 del 1968 e n. 245 del 1995) ha riconosciuto all'indennità parlamentare almeno parzialmente valore di retribuzione; in altri casi ha assunto un indirizzo contrario alla sua qualificazione retributiva evidenziandone la finalità precipua di ristoro forfettario per il mandato pubblico esercitato (sentenza n. 289 del 1994, n. 52 del 1997, n. 454 del 1997 ed Ordinanza n. 86/2007). Questo ultimo orientamento della Corte Costituzionale, nello specifico quello desumibile dalla sentenza n. 289/1994, è stato ripreso anche dalla Cassazione (sentenza n. 23793/2010 e n. 14922/2016) nonché dalla Corte dei Conti-Lombardia (sentenza n. 117/2015).

Corre però l'obbligo di evidenziare che la Corte di Cassazione (nella sentenza n. 13445/2004) si è invece espressa chiaramente per il carattere retributivo dell'indennità parlamentare, esplicitando che la stessa ha valore di corrispettivo come qualsiasi altra retribuzione continuativa.

Si evidenzia infine che l'erogazione dell'indennità parlamentare è comunque compatibile con lo svolgimento di altra attività professionale, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Sulla scorta di quanto sopra, da cui si evince una incertezza giurisprudenziale circa la qualificazione giuridica dell'attività parlamentare, la Commissione ritiene siano da privilegiare i cosiddetti diritti volti a garantire, nel dubbio, i principi costituzionali di eleggibilità passiva, per cui come anche rimarcato dalla Corte Costituzionale medesima, le cause di non eleggibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva a favore del candidato. Peraltro, in virtù del principio di certezza del procedimento elettorale ed in analogia ai procedimenti per le elezioni comunali, le eventuali cause di ineleggibilità si ritengono possano essere fatte valere alla conclusione del procedimento elettorale (stante anche l'attuale avanzato iter del procedimento stesso), nelle successive fasi di proclamazione e/o convalida degli eletti.

Tutto ciò considerato rimane il dovere della Commissione, anche a seguito del suddetto ricorso e in applicazione delle disposizioni dell'art. 71 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ("Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."), di procedere al controllo di merito della autocertificazione presentata dal candidato Gianluca Pini. Si decide di richiedere al medesimo di fornire ogni documentazione (corredata o meno da eventuali note esplicative) che possa essere utile a comprovare, a prescindere dalla carica parlamentare, l'attività prevalente di lavoro o di studio presso l'area territoriale dichiarata, o mediante consegna diretta all'U.O. Decentramento - via Massimo D'Azeglio n. 2 - Ravenna (referenti dott. Sergio Totti, dott. Alberto Bussi) o mediante mail all'indirizzo istituzionale decentramento@comune.ravenna.it o alla Pec decentramento.comune.ravenna@legalmail.it entro e non oltre la data del 09/03/2017.

DI SEGUITO LA COMMISSIONE

evidenzia che con le dimissioni del consigliere Alvaro Ancisi si rende necessario reintegrare la propria composizione della Commissione Tecnica con il rappresentante/garante nominato dal Consiglio comunale per la minoranza, figura espressamente prevista all'art. 16 del Regolamento per l'istituzione e il

1 2 B B C.

c.fr

p.